



**Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore "Nicola Stefanelli"**

via Rocca dei Dragoni, 108 tel/fax 0823 970718 -81034- Mondragone (Ce)  
c.f. 95017550617 e-mail ceis04100d@istruzione.it www.isisstefanelli.edu.it  
PEC ceis04100d@pec.istruzione.it



## **REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2**

## IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

**VISTO** il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; **VISTO** il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell'autonomia scolastica;

**VISTA** la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

**VISTO** il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

**VISTA** la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

**VISTA** la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;

**VISTI** il Documento tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020;

**VISTO** il documento "Quesiti del Ministero dell'Istruzione relativi all'inizio del nuovo anno scolastico", trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020;

**VISTO** il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);

**VISTA** l'O.M. 23 luglio 2020, n. 69;

**VISTO** il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;

**VISTA** la Nota 13 agosto 2020, n. 1436, Trasmissione verbale CTS e indicazioni ai Dirigenti scolastici e il relativo verbale del 12 agosto 2020, n. COVID/0044508;

**VISTO** il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018; **VISTO** il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;

**VISTO** il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e successivo aggiornamento del 24 aprile 2020;

**VISTO** il Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento del virus COVID-19, Prot. n. 1781 del 25/05/20202020;

**VISTO** il Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020;

**VISTA** la Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti;

**CONSIDERATE** le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito scolastico e l'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico;

**TENUTO CONTO** del documento “Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche”, INAIL 2020;

**CONSIDERATE** le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa;

**CONSIDERATA** l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione scolastica e dell’organico docenti e personale ATA a disposizione;

**CONSIDERATA** l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;

**CONSIDERATA** l’esigenza di garantire l’offerta formativa in termini di maggior numero possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, alle aule e agli spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche in relazione all’emergenza sanitaria e all’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2

**VISTO** il Rapporto ISS COVID- 19, n. 58/2020, nella versione del 21 agosto 2020, recante indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei Servizi Educativi;

**VISTA** la delibera del Collegio dei docenti n. 53/75 del 17 settembre 2020;

#### **DELIBERA**

l’approvazione del presente Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 per l’anno scolastico 2020/2021.

#### **Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell’ambito delle attività dell’Istituto, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, ovvero le studentesse, gli studenti, le famiglie, il Dirigente Scolastico, i docenti e il personale ATA .
2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed è approvato dal Consiglio d’Istituto, su impulso del Dirigente Scolastico e del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
3. Il presente Regolamento ha validità per l’anno scolastico 2020/2021 e può essere modificato dal Consiglio di Istituto, in relazione all’evolversi della situazione epidemiologica.
4. Esso rappresenta una integrazione al Regolamento di Istituto attualmente in vigore e l’applicazione delle norme in esso contenute sono legate al perdurare dello stato di emergenza sanitaria dovuta alla pandemia COVID-19. Concluso pertanto, il periodo di emergenza, le presenti disposizioni non avranno più efficacia. Per quanto non modificato dalla presente integrazione al Regolamento di Istituto restano valide le disposizioni già previste.

5. Il Dirigente Scolastico è comunque autorizzato ad emanare disposizioni ulteriori determinate da necessità di sicurezza o organizzative o da successive disposizioni delle competenti autorità.
- 6.
7. L'osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento costituisce un obbligo per tutti i componenti della comunità scolastica e per i soggetti esterni che stabiliscono rapporti con la scuola.

### **Art. 2 - Soggetti responsabili e informazione**

1. Il Dirigente Scolastico consegna o invia tramite posta elettronica a tutti i membri della comunità scolastica il presente Regolamento e ne dà informazione a chiunque entri all'interno degli ambienti scolastici, anche attraverso l'affissione nei luoghi maggiormente visibili dei locali scolastici. Il presente Regolamento è pubblicato anche sul sito web istituzionale dell'Istituto.
2. È fatto obbligo a tutti i componenti la comunità scolastica di consultare il Servizio di Prevenzione e Protezione nella figura del suo Responsabile qualora le indicazioni di sicurezza contenute nel presente Regolamento non possano essere applicate per problemi particolari reali e concreti.
3. Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA) sovrintende con autonomia operativa all'organizzazione del lavoro degli Assistenti Tecnici e Amministrativi, delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici, affinché siano attuate tutte le misure di competenza previste nel presente Regolamento.
4. In particolare, il DSGA organizzerà il lavoro delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici affinché
  - a. assicurino la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni;
  - b. sottopongano a regolare e attenta igienizzazione le superfici e gli oggetti di uso comune, comprese le strumentazioni dei laboratori e gli attrezzi delle palestre ad ogni cambio di gruppo classe;
  - c. garantiscano l'adeguata e periodica aerazione di tutti i locali della scuola;
  - d. curino la vigilanza sugli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, la compilazione del Registro e la sottoscrizione della dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di cui all'art. 5 del presente Regolamento;
  - e. collaborino alla vigilanza sul rispetto del presente Regolamento da parte delle studentesse e degli studenti.

### **Art. 3 - Regole generali**

1. A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, componenti del nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola e alle sue pertinenze è fatto obbligo, all'ingresso e per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di :

- a. Indossare la mascherina chirurgica, tranne nei casi specificamente previsti nel presente Regolamento e nei suoi allegati;
- b. Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la segnaletica orizzontale e verticale;
- c. Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione mondiale della sanità), in particolare prima di accedere alle aule e ai laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato.
- d. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici e le persone che vi permangono sono tenuti ad arieggiare periodicamente, almeno ogni ora per almeno 15 minuti, i locali della scuola, compresi i corridoi, le palestre, gli spogliatoi, le sale riservate agli insegnanti, gli uffici e gli ambienti di servizio.
- e. Nel caso in cui un componente della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, componenti del nucleo familiare) o un qualsiasi soggetto esterno che abbia avuto accesso agli edifici della scuola e alle sue pertinenze negli ultimi 14 giorni risulti positivo al SARS-CoV-2, anche in assenza di sintomi, la Scuola collaborerà con il Dipartimento di prevenzione della locale Azienda sanitaria al monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi.
- f. Tutti i componenti della comunità scolastica sono invitati ad installare sul proprio smartphone l'applicazione IMMUNI, creata per aiutare a combattere la diffusione del virus. L'applicazione utilizza la tecnologia per avvertire gli utenti che hanno avuto un'esposizione a rischio, anche se sono asintomatici, ed evitare di contagiare altri, senza raccolta di dati personali e nel più assoluto rispetto per la privacy di ciascuno.

#### **Art. 4 - Modalità generali di ingresso nei locali della scuola**

1. L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di febbre oltre 37.5°C o altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19. In tal caso è necessario rimanere a casa e consultare telefonicamente un operatore sanitario qualificato, ovvero il medico di famiglia, il pediatra di libera scelta, la guardia medica o il Numero verde regionale.
2. L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato a chiunque, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o provenga da zone a rischio che eventualmente saranno segnalate dalle autorità nazionali o regionali.
3. L'ingresso a scuola di studentesse, studenti e lavoratori già risultati positivi al SARS-CoV-2 dovrà essere preceduto dalla trasmissione via mail all'indirizzo della Scuola della certificazione medica che attesta la negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
4. È istituito e tenuto presso il Front Desk dell'Istituto un Registro degli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, compresi i genitori delle studentesse e degli studenti, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza.

5. L'accesso dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito solamente nei casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e calendarizzazione, ed è subordinato alla registrazione dei dati di cui all'articolo precedente ed alla sottoscrizione di una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000,
- di essere a conoscenza dell'obbligo previsto dall'art. 20 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 81/2008 di segnalare immediatamente al Dirigente qualsiasi eventuale condizione di pericolo per la salute, tra cui sintomi influenzali riconducibili al COVID-19, provenienza da zone a rischio o contatto stretto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, e in tutti i casi in cui la normativa vigente impone di informare il medico di famiglia e l'autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
  - di aver provveduto autonomamente, prima dell'accesso agli edifici dell'Istituto, alla rilevazione della temperatura corporea, risultata non superiore a 37,5°C;
  - di non essere attualmente sottoposta/o alla misura della quarantena o dell'isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore;
  - di non avere familiari o conviventi risultati positivi al COVID-19. 6.
  - Il personale scolastico autorizzato può procedere al controllo della temperatura corporea tramite dispositivo scanner senza la necessità di contatto. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l'accesso. Nella rilevazione della temperatura corporea, saranno garantite tutte le procedure di sicurezza ed organizzative al fine di proteggere i dati personali raccolti secondo la normativa vigente.
6. È comunque obbligatorio
- Rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto telefonico al fine di evitare tutti gli accessi non strettamente necessari;
  - Utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, posta elettronica, PEC, etc.).
  - In caso di lavoratori dipendenti di aziende che operano o abbiano operato all'interno dei locali della scuola (es. manutentori, fornitori, etc.) e che risultassero positivi al tampone COVID-19, nei 14 giorni successivi all'accesso nel comprensorio scolastico, il datore di lavoro dovrà informare immediatamente il Dirigente Scolastico ed entrambi dovranno collaborare con il Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza fornendo elementi per il tracciamento dei contatti.

#### **Art. 5 - Il ruolo delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie**

1. In relazione all'obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, l'intera comunità scolastica è chiamata ad adottare misure di propria competenza. In particolare, le studentesse e gli studenti sono chiamati ad esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità di persone che transitano verso l'ultima fase dell'adolescenza ed entrano nel mondo delle responsabilità definite persino nel Codice Penale, partecipando allo sforzo della comunità scolastica di prevenire e contrastare la diffusione del virus.

2. Le studentesse e gli studenti devono monitorare con attenzione il proprio stato di salute in tutti i momenti della giornata e in tutti gli ambiti della propria vita personale e sociale, dal tragitto casa-scuola e ritorno, al tempo di permanenza a scuola e nel proprio tempo libero. La Scuola dispone di termometri e ne farà uso per monitorare le situazioni all'ingresso a scuola.
3. Le famiglie delle studentesse e degli studenti sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del presente Regolamento e del rinnovato Patto educativo di corresponsabilità, e quindi chiamate all'adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di contagio, ponendo in secondo piano le pur giustificabili esigenze di ciascun nucleo familiare.
4. Per tutto l'anno scolastico 2020/2021 sono sospesi i ricevimenti individuali e collettivi dei genitori in presenza da parte dei docenti, tranne nei casi caratterizzati da particolare urgenza e gravità su richiesta del Dirigente Scolastico o dell'insegnante interessato. Gli incontri informativi tra docenti e genitori si svolgono in videoconferenza su richiesta dei genitori da inoltrarsi a mezzo e-mail al docente.
5. Nel caso in cui le studentesse e gli studenti avvertano sintomi associabili al COVID-19, devono rimanere a casa ed è necessario consultare telefonicamente un operatore sanitario quale il medico di famiglia, la guardia medica o il Numero verde regionale. Le specifiche situazioni delle studentesse e degli studenti in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale, il medico competente e il medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla Scuola in forma scritta e documentata.

#### **Art. 6 - Suddivisione degli edifici scolastici in settori e transiti durante le attività didattiche**

1. L'edificio scolastico dell'Istituto è suddiviso in settori che comprendono un numero variabile di aule didattiche al fine di gestire in maniera più efficace l'applicazione delle misure di sicurezza contenute in questo Regolamento, il tracciamento dei contatti in caso di contagio accertato dalle autorità sanitarie e le conseguenti misure da adottare.
2. A ciascun settore sono assegnati dei canali di ingresso e uscita, indicati da apposita segnaletica orizzontale e verticale, attraverso i quali le studentesse, gli studenti delle rispettive classi devono transitare durante le operazioni di ingresso e di uscita.
3. Al personale scolastico, docente e non docente, è consentito l'ingresso e l'uscita attraverso il varco principale denominato A. Sarà cura di ciascun componente del personale rispettare la segnaletica relativa ai sensi di marcia, mantenere ordinatamente il distanziamento fisico dalle altre persone presenti ed entrare ed uscire senza attardarsi nei luoghi di transito.
4. Alle studentesse e agli studenti è fatto rigoroso divieto di transitare dal settore che comprende l'aula assegnata alla propria classe verso altri settori per tutta la loro permanenza all'interno degli edifici della scuola, tranne quando devono recarsi, sempre

rispettando il distanziamento fisico e i sensi di marcia indicati nella segnaletica, e indossando la mascherina,

- In uno dei laboratori didattici della scuola, nelle palestre o in altri luoghi esterni alla scuola con la propria classe solo se accompagnati dall'insegnante;
  - Negli uffici di segreteria o in altri ambienti dell'edificio scolastico su espressa richiesta di un componente del personale della Scuola o chiedendo il permesso all'insegnante;
  - Ai servizi igienici se non presenti all'interno del proprio settore;
5. Anche gli intervalli si svolgeranno all'interno del settore a cui ciascuna classe è assegnata. Le studentesse e gli studenti durante gli intervalli restano in aula al loro posto, indossando la mascherina. È consentito togliere la mascherina solo per il tempo necessario per consumare la merenda o per bere.

ORARIO DEGLI INTERVALLI: 10:00/10:10, secondo l'organizzazione che sarà definita dall'Istituto

6. I docenti garantiranno come di consueto, la vigilanza secondo il calendario predisposto.
7. Gli studenti porteranno a scuola: la merenda (la scuola non è fornita di distributori automatici); una borraccia o una bottiglietta di acqua identificabile; - una mascherina di riserva; - una bustina igienica per riporre la mascherina; - un pacchetto di fazzoletti monouso ed un flaconcino di gel disinfettante per uso personale.

#### **Art. 7 - Operazioni di ingresso e di uscita delle studentesse e degli studenti per le lezioni**

1. Nei periodi di svolgimento delle attività didattiche l'ingresso negli edifici scolastici è di norma consentito dalle ore 07:55/8:00, e dalle ore 08:05/08:10 secondo gli ingressi differenziati e segnalati. In caso di arrivo in anticipo, le studentesse e gli studenti devono attendere il suono della campana di ingresso rispettando scrupolosamente il distanziamento fisico e indossando correttamente la mascherina.
2. Al suono della campana di ingresso le studentesse e gli studenti devono raggiungere le aule assegnate, attraverso i canali di ingresso assegnati a ciascun settore, in maniera rapida e ordinata, e rispettando il distanziamento fisico. Non è consentito attardarsi negli spazi esterni agli edifici. Le studentesse e gli studenti che arrivano a scuola dopo l'orario di ingresso ovvero in ritardo, raggiungono direttamente le loro aule senza attardarsi negli spazi comuni. Una volta raggiunta la propria aula, le studentesse e gli studenti prendono posto al proprio banco.
3. Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni antistanti le aule.
4. I docenti impegnati nella prima ora di lezione dovranno comunque essere presenti nelle aule 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni, ovvero alle ore 07:55 (1° ingresso) e 08:05 (2° ingresso).
5. Le uscite avverranno da punti differenziati e segnalati.
6. Al suono della campanella escono i docenti nel corridoio e, tenendo gli studenti in aula, fanno uscire prima le classi allocate al piano rialzato e più vicine alle uscite, secondo la procedura dell'evacuazione in modo da non creare assembramenti. Per il primo giorno di lezione



l'orario di ingresso degli studenti sarà regolamentato con provvedimento del Dirigente Scolastico.

#### **Art. 8 – Uso dei parcheggi interni degli edifici scolastici**

1. I motocicli degli studenti autorizzati, a cui verrà rilasciato apposito pass, potranno essere introdotti solo all'inizio delle lezioni, e non nelle ore intermedie, ovvero entro le ore 07:50 per gli alunni il cui ingresso è alle ore 08:00, e 08:00 per gli alunni il cui ingresso è invece alle ore 8:10; potranno uscire dal parcheggio solo 5 minuti dopo la fine delle lezioni, fatti salvi i casi di uscita anticipata dalla scuola per motivi giustificati ed autorizzati.
2. I motocicli non potranno circolare all'interno del cortile della scuola, se non per raggiungere i parcheggi ad essi destinati e per le manovre strettamente necessarie per uscire da essi.
3. I motocicli dovranno essere disposti, nelle aree ad essi destinate, in maniera ordinata, senza creare situazioni di pericolo e consentendo l'uso razionale dei parcheggi. Nel caso dell'impossibilità di parcheggiare il motociclo per la raggiunta capienza dei parcheggi lo stesso dovrà essere parcheggiato nella pubblica via.
4. E' vietato, per qualsiasi ragione, utilizzare o spostare i motocicli durante la ricreazione e durante le ore di lezione, anche da parte di quegli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della Religione Cattolica.
5. Al fine di evitare ogni interferenza tra pedoni e veicoli l'accesso alle aree riservate a parcheggio per il personale e gli alunni dell'Istituto devono essere fruite rispettando le seguenti disposizioni:
  - a. I pedoni devono accedere e defluire unicamente attraverso i varchi pedonali A –C- D-E;
  - b. Le bici le moto devono accedere e defluire unicamente attraverso il varco carrabile B;
  - c. Le auto devono accedere e defluire unicamente attraverso il varco carrabile C (Via P. Mascagni). L'accesso al personale scolastico con veicoli a motore **non è consentito** dalle ore 07:45 alle ore 08:20 e nei 20 minuti a cavallo delle ore di uscita;
  - d. Le auto devono muoversi sempre a passo d'uomo e dando comunque e la precedenza ai pedoni.
  - e. Le persone autorizzate osserveranno scrupolosamente le norme del Codice della strada e si atterranno a quanto stabilito in tema di sicurezza (Documento Valutazione Rischi e Piano di evacuazione) all'interno della scuola e degli spazi di sua pertinenza. In particolare: condurre i mezzi "a passo d'uomo", percorrenze strettamente necessarie per raggiungere l'area di parcheggio, precedenza sempre e nessun intralcio ai pedoni, divieto di parcheggiare sopra o immediatamente davanti ai punti di raccolta.
  - f. Il parcheggio, anche temporaneo, è assolutamente vietato nelle aree prospicienti le uscite di sicurezza in quanto possono determinare ostacolo al transito delle vie di fuga.
  - g. L'accesso è consentito alle autovetture per carico e scarico di materiali specifici, su autorizzazione della dirigenza. La sosta è limitata al solo tempo necessario alle operazioni di carico e scarico nel rispetto della presente direttiva.
  - h. I veicoli, lasciati sempre chiusi a chiave, devono essere parcheggiati:
    - lontano da ingressi/uscite;
    - in modo da non ostacolare l'accesso o il passaggio ai veicoli di pubblico soccorso, agli altri veicoli e/o ai pedoni;
    - in modo da non limitare le vie di fuga o gli spazi di raccolta.

6. E' vietato agli studenti introdurre autoveicoli, anche se privi di targa e conducibili senza patente, e sostare nei parcheggi della scuola.
7. E' vietato ai genitori degli studenti entrare e sostare nei parcheggi della scuola, sia con autoveicoli che con motocicli, anche nelle giornate destinate ai colloqui con i Docenti, sia antimeridiani che pomeridiani.
8. E' vietato agli utenti sostare in prossimità delle entrate e delle uscite utilizzate dalle autovetture e dai motocicli.
9. Tutti i veicoli autorizzati entreranno ed usciranno dall'Istituto a passo d'uomo (per i motocicli e ciclomotori, a motore spento), prestando la massima attenzione durante l'ingresso e l'uscita degli studenti dalla scuola, cedendo loro il passo.
10. E' vietato sostare o parcheggiare negli spazi non consentiti.
11. E' vietato introdurre i veicoli in mancanza di adeguato parcheggio e della dovuta autorizzazione scritta rilasciata dal Dirigente Scolastico e relativo Pass.
12. In casi di emergenza o quando si ravvisino difficoltà di funzionamento e di uso degli spazi interessati, d'intralcio delle uscite di sicurezza e/o d'inosservanza delle aree destinate a parcheggio riservato, il Dirigente Scolastico adotterà i provvedimenti opportuni, anche di carattere restrittivo e/o di rimozione delle autovetture, delle motociclette, dei ciclomotori, delle biciclette, prevedendosi anche l'intervento da parte di Ditte specializzate e convenzionate, con costi a carico del trasgressore alle presenti disposizioni.
13. La sosta non è custodita. La scuola non è responsabile circa il verificarsi di eventuali furti o danneggiamenti degli automezzi, dei motocicli, ciclomotori e biciclette parcheggiati entro l'area di sosta.
14. Il parcheggio non può protrarsi oltre l'orario di servizio.
15. Qualsiasi incidente provocato da negligenza, imperizia o dall'inosservanza delle presenti disposizioni comporta responsabilità individuali per i maggiorenni e dei genitori, o dell'esercente la potestà, per i minorenni.
16. La scuola si ritiene sollevata da qualsiasi responsabilità e da qualsiasi obbligazione di risarcimento riguardante infortuni, sinistri stradali e danni cagionati o subiti da persone o case durante la guida o la sosta dei veicoli all'interno delle aree di pertinenza della medesima. La responsabilità per tali azioni è assunta in toto dal proprietario e/o dall'autista del veicolo, pertanto qualsiasi incidente provocato da negligenza, imperizia o dall'inosservanza della presente direttiva comporta responsabilità individuali per i maggiorenni e dei genitori, o dell'esercente la potestà, per i minorenni.

**Art. 9 - Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche**

1. Durante lo svolgimento delle attività didattiche, le studentesse, gli studenti e gli insegnanti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro nelle aule, nei laboratori e negli altri ambienti scolastici, e di almeno 2 metri nelle palestre. Il distanziamento della cattedra del docente dal banco dell'alunno più vicino alla cattedra deve essere di almeno 2 metri.
2. Anche durante le attività didattiche che si svolgono in ambienti esterni alla scuola, tutti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico e a rispettare le misure di prevenzione previste nei regolamenti adottati nel luogo ospitante.

3. All'interno delle aule didattiche e dei laboratori della scuola sono individuate le aree didattiche entro cui sono posizionati la cattedra, la lavagna e gli altri strumenti didattici di uso comune, delimitata da una distanza minima di 2 metri dalla parete di fondo ai primi banchi, e il corretto posizionamento dei banchi è indicato da adesivi segnalatori posti sul pavimento. Sia l'insegnante disciplinare che l'eventuale docente di sostegno di norma, svolgono la loro lezione all'interno dell'area didattica. Non è consentito all'insegnante prendere posto staticamente tra le studentesse e gli studenti.
4. Durante le attività in aula e in laboratorio le studentesse e gli studenti possono togliere la mascherina durante la permanenza al proprio posto e solo in presenza dell'insegnante, e comunque a condizione che si rispettino le regole di distanziamento. Le studentesse e gli studenti possono togliere la mascherina anche durante le attività sportive le quali possono essere svolte solo in presenza degli insegnanti e a due metri di distanza.
5. Nel caso in cui una sola studentessa alla volta o un solo studente alla volta siano chiamati a raggiungere l'area didattica e abbiano ottenuto il permesso di uscire dall'aula o dal laboratorio, dovranno indossare la mascherina prima di lasciare il proprio posto. Una volta raggiunta l'area didattica, la studentessa o lo studente può togliere la mascherina purché sia mantenuta la distanza interpersonale minima dall'insegnante. Durante il movimento per raggiungere l'area didattica o per uscire e rientrare in aula o in laboratorio, anche i compagni di classe della studentessa o dello studente, le cui postazioni si trovano immediatamente lungo il tragitto, devono indossare la mascherina. Pertanto, è indispensabile che la mascherina sia sempre tenuta a portata di mano.
6. Nel caso in cui l'insegnante abbia la necessità di raggiungere una delle postazioni delle studentesse e degli studenti, le studentesse e gli studenti le cui postazioni si trovano immediatamente lungo il tragitto, devono indossare la mascherina.
7. Durante le attività didattiche in locali della scuola dove non sono presenti banchi e segnalatori di posizione o segnaletica orizzontale, gli insegnanti, le studentesse e gli studenti sono comunque tenuti a rispettare il distanziamento fisico interpersonale. In tal caso, per tutto il tempo che permangono al loro posto, possono togliere la mascherina. La mascherina va indossata nuovamente nel caso in cui uno dei presenti si sposti dalla propria posizione e si avvicini entro un raggio di 2 metri.
8. Le aule e i laboratori devono essere frequentemente arieggiati ad ogni cambio di ora per almeno 15 minuti e ogni qual volta uno degli insegnanti in aula, o gli studenti, lo riterranno necessario. Al termine della lezione, l'insegnante individua le studentesse e gli studenti incaricati di aprire le finestre e richiuderle una volta trascorso il tempo necessario.
9. Durante i tragitti a piedi per raggiungere altri luoghi di interesse in cui svolgere attività didattiche specifiche, le studentesse, gli studenti e gli insegnanti devono mantenere il distanziamento fisico di 1 metro e rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi pubblici al chiuso e all'aperto.

#### **Art. 10 - Utilizzo laboratorio**

1. Per raggiungere i laboratori didattici e per rientrare in classe, gli studenti si attengono alle disposizioni impartite dagli insegnanti, per lo spostamento nei corridoi. In nessun caso potranno muoversi in modo autonomo.
2. Prima di entrare in laboratorio e in palestra, occorre igienizzare le mani.
3. Nei laboratori il numero massimo di alunni è stato calcolato considerando sempre il metro di distanza che deve intercorrere tra gli studenti e i 2 metri di distanza dal docente all'alunno più vicino.
4. I laboratori potranno essere usati da una sola classe per volta, se non potrà essere garantito il distanziamento minimo tra uno studente e l'altro la mascherina non potrà essere rimossa.
5. Al termine dell'attività didattica, occorre sistemare la postazione utilizzata, non lasciare rifiuti personali, e contribuire alla sua igienizzazione.
6. All'uscita della classe, il laboratorio verrà sanificato.
7. Il personale può spostarsi dalla sua posizione fissa, muoversi tra i banchi o le postazioni di lavoro e avvicinarsi agli allievi solo se indossa la mascherina chirurgica (così come gli allievi stessi) e toccare le stesse superfici toccate dall'allievo solo se prima si è disinfettato le mani.
8. Durante il tragitto da e per il laboratorio la mascherina deve essere sempre indossata.

#### **Art. 11 - Utilizzo della palestra**

1. La palestra potrà essere utilizzata massimo da due classi contemporaneamente, dovranno essere previsti attività ed esercizi che garantiscono una distanza minima tra uno studente e l'altro di almeno due metri.
2. Saranno privilegiate le attività individuali; per gli sport di squadra ci si dovrà attenere ai protocolli delle Federazioni Sportive. Si potranno prevedere attività all'aperto quando le condizioni meteo lo consentono.
3. Durante il tragitto da e per la palestra la mascherina deve essere sempre indossata.
4. In palestra, occorre evitare assembramenti e rispettare rigorosamente tutte le norme dettate dal docente.

#### **Art. 12 - Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento**

1. Gli studenti delle classi 3<sup>a</sup>-4<sup>a</sup>-5<sup>a</sup> svolgeranno le attività in stage, solo previo accertamento che le strutture ospitanti posseggano gli spazi conformi alle prescrizioni e che le procedure previste dalle aziende consentano il rispetto di tutte le disposizioni sanitarie previste e salvo diverse predisposizioni normative.
2. Il modello di convenzione dovrà comprendere un adeguato e documentato protocollo, sottoscritto sia dall'istituzione scolastica che dal soggetto ospitante, necessario per garantire a studenti e famiglie lo svolgimento delle attività in stage in condizioni di sicurezza.

#### **Art. 13 - Accesso ai servizi igienici**

1. L'accesso degli alunni ai servizi igienici è consentito solo per una volta al giorno o in caso di estrema necessità. Il nominativo sarà segnato dal professore sul foglio delle uscite presente sulla cattedra, così da registrare l'uscita giornaliera.
2. Prima di rientrare nuovamente in classe, occorre igienizzare le mani.

3. Durante lo svolgimento delle lezioni gli accessi ai servizi igienici devono avvenire nel rispetto delle capienze dei locali. Il numero di persone contemporaneamente presenti nei locali dei bagni non deve superare il numero dei servizi disponibili.
4. I docenti regoleranno l'utilizzo dei servizi igienici al massimo due alla volta (un maschio, una femmina). Per limitare assembramenti è opportuno accedere ai servizi igienici una sola volta al giorno, attuando la seguente turnazione:
  - **Seconda ora di lezione: primo biennio e quinto anno.**
  - **Terza ora di lezione: secondo biennio**
5. Sia all'esterno che all'interno dei servizi è necessario indossare la mascherina. In attesa del proprio turno per accedere ai servizi, se occupati, è necessario rispettare le distanze di sicurezza.
6. Il personale collaboratore scolastico igienizzerà frequentemente le maniglie delle porte, i rubinetti e i pulsanti degli scarichi, e procederà alla pulizia approfondita dei bagni al termine del loro uso.
7. Il controllo e la vigilanza dei servizi igienici sono assegnati ai collaboratori scolastici in servizio ai piani.
8. Chiunque acceda ai servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in perfetto ordine e di abbassare la tavoletta prima di tirare lo sciacquone per limitare la produzione di gocce che possono disperdersi nell'ambiente. Prima di uscire, disinfetta le mani con gel igienizzante o le lava nuovamente con acqua e sapone.
9. Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine, ha cura di segnalare subito il problema alle collaboratrici e ai collaboratori scolastici per la tempestiva soluzione del problema come indicato dalle norme e dai regolamenti di prevenzione richiamati nella premessa del presente Regolamento.

#### **Art. 14 - Riunioni ed assemblee**

1. Le riunioni in presenza degli Organi Collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti, convocate dal Dirigente Scolastico o dai docenti coordinatori, devono svolgersi all'interno di ambienti scolastici idonei ad ospitare in sicurezza tutti i partecipanti, nel rispetto della capienza di ciascun locale, o negli spazi esterni di pertinenza della scuola, con lo scrupoloso rispetto delle misure di distanziamento fisico e di prevenzione e protezione indicate nel presente Regolamento e nelle disposizioni delle autorità competenti.
2. È comunque consigliato lo svolgimento di tali riunioni in videoconferenza. In particolare le riunioni degli Organi Collegiali possono essere convocate dal Dirigente Scolastico nel rispetto del vigente Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi Collegiali in videoconferenza.
3. Per tutto l'anno scolastico 2020/2021 sono sospese le assemblee di Istituto in presenza delle studentesse e degli studenti. Fino al perdurare dello stato di emergenza le assemblee studentesche si svolgeranno a distanza (in modalità DAD) anche nel caso vengano invitati esperti esterni.
4. È confermata la possibilità di svolgere le assemblee di classe degli studenti in orario di lezione, nella scrupolosa osservanza delle norme previste nel presente Regolamento e con

la presenza del docente, in deroga alle disposizioni sullo svolgimento di tali assemblee. Durante le assemblee di classe, i rappresentanti di classe delle studentesse e degli studenti possono prendere posto nelle aree didattiche delle aule, mantenendo tra loro la distanza fisica di almeno 1 metro. Durante lo svolgimento di tali assemblee devono essere rispettate norme e regole adottate durante le lezioni ordinarie. In alternativa le assemblee potranno essere svolte in modalità DAD.

5. Le riunioni del comitato studentesco si svolgeranno a distanza.
6. E' possibile che le elezioni dei rappresentanti di studenti e genitori si svolgano a distanza (occorre attendere indicazioni dal ministero).

#### **Art. 15 - Precauzioni igieniche personali**

1. A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone e l'igienizzazione con gel specifico delle mani, in particolare dopo il contatto con oggetti di uso comune.
2. La Scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. All'ingresso di tutte le aule e nei servizi igienici sono posizionati distributori di sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani, inoltre, negli uffici di segreteria, nei principali locali ad uso comune e in prossimità degli ingressi e delle uscite sono presenti distributori di gel igienizzante.
3. Le studentesse, gli studenti e tutto il personale scolastico sono invitati a portare a scuola una borraccia o una bottiglietta di acqua identificabile; una mascherina di riserva; una bustina igienica per riporre la mascherina; un pacchetto di fazzoletti monouso ed un flaconcino di gel disinfettante per uso personale.
4. Alle studentesse e agli studenti non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, attrezzature da disegno) né di altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, accessori di abbigliamento, etc.) durante tutta la loro permanenza a scuola. Pertanto è necessario che le studentesse e gli studenti valutino attentamente quali materiali didattici, dispositivi elettronici e altri effetti personali portare giornalmente a scuola.

#### **Art. 16 - Sanzioni disciplinari**

1. Il presente Regolamento integra il Regolamento di disciplina alunni statuendo che per la mancata osservanza delle indicazioni in ordine alle precauzioni igienico-sanitarie per la prevenzione dal contagio da COVID-19, sopra riportate o stabilite da altri regolamenti, ordini, discipline, disposizioni emergenziali, comporta l'irrogazione delle sanzioni della ammonizione, diffida od allontanamento in relazione alla gravità dell'episodio.
2. Al fine di poter garantire il funzionamento del servizio scolastico nel rispetto reciproco si ribadisce la necessità di un puntuale rispetto del presente protocollo. Il mancato rispetto delle norme di prevenzione e contenimento del rischio sanitario, comporteranno sanzione disciplinare e, nei casi più gravi o in presenza di reiterazione, verrà disposto l'allontanamento dalla scuola.
3. Il presente protocollo recepirà automaticamente eventuali ulteriori dispositivi per la sicurezza emanati dagli organi competenti.

#### **Art. 17 - Pulizia e sanificazione della scuola**

1. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.
2. I telefoni sono disinfettati dallo stesso personale scolastico alla fine di ogni chiamata con i detergenti spray disponibili accanto alle postazioni.
3. Le tastiere e i mouse dei computer dei laboratori di informatica e degli altri computer ad uso didattico sono disinfettate alla fine di ogni lezione.
4. Gli attrezzi delle palestre utilizzati sono disinfettati alla fine di ogni lezione.
5. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.
6. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi mascherine chirurgiche e guanti monouso. Dopo l'uso, tali dispositivi di protezione individuale (DPI) monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto utilizzando gli appositi contenitori.

#### **Art. 18 - Gestione delle persone sintomatiche all'interno dell'Istituto**

- Con riferimento al Rapporto ISS COVID- 19, n. 58/2020, nella versione del 21 agosto 2020, recante indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei Servizi Educativi, la Gestione delle persone sintomatiche all'interno dell'Istituto avviene con le seguenti procedure: Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico
  - a. L'operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il referente scolastico per COVID-19.
  - b. Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale.
  - c. Ospitare l'alunno in una stanza dedicata o in un'area di isolamento.
  - d. Procedere all'eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico individuato, mediante l'uso di termometri che non prevedono il contatto.
  - e. Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, malattie croniche preesistenti (Nipunie Rajapakse et al., 2020; Götzinger Fat al 2020) e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando l'alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale.
  - f. Far indossare una mascherina chirurgica all'alunno
  - g. Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione.
  - h. Fare rispettare, in assenza di mascherina, l'etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso.
  - i. Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l'alunno sintomatico è tornato a casa.

- j. I genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (trriage telefonico) del caso.
  - k. Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.
  - l. Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico.
  - m. Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.
  - n. Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di avvenuta guarigione prevede l'effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l'uno dall'altro. Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l'isolamento.
  - o. Il Referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione l'elenco dei compagni di classe nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di contact tracing, saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell'ultimo contatto con il caso confermato. Il DdP deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni.
  - p. Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test.
  - q. In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che lo studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali.
- 7. Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio**
- a. L'alunno deve restare a casa.
  - b. I genitori devono informare il PLS/MMG.
  - c. I genitori dello studente devono comunicare l'assenza scolastica per motivi di salute.
  - d. Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.
  - e. Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico.
  - f. Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.
  - g. Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato innanzi.
- 8. Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico**



- a. Assicurarsi che l'operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica; invitare e ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio MMG per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l'eventuale prescrizione del test diagnostico.
  - b. Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.
  - c. Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico.
  - d. Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.
  - e. Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico e si procede come indicato innanzi
  - f. In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che l'operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali.
  - g. Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell'esecuzione dei test diagnostici.
- 9. Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37.5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio domicilio**
- a. L'operatore deve restare a casa ed informare il MMG.
  - b. Comunicare l'assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico.
  - c. Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.
  - d. Il DdP provvede all'esecuzione del test diagnostico.
  - e. Il DdP si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.
  - f. Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato innanzi
  - g. In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che l'operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali.
  - h. Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell'esecuzione dei test diagnostici.
- 10. Nel caso di un numero elevato di assenze in una classe**
- a. Il referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al DdP se si verifica un numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve tenere conto anche della situazione delle altre classi) o di insegnanti.
  - b. Il DdP effettuerà un'indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica da intraprendere, tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola o di focolai di COVID-19 nella comunità.
- 11. Catena di trasmissione non nota**

- a. Qualora un alunno risultasse contatto stretto asintomatico di un caso di cui non è nota la catena di trasmissione, il DdP valuterà l'opportunità di effettuare un tampone contestualmente alla prescrizione della quarantena. Il tampone avrà lo scopo di verificare il ruolo dei minori asintomatici nella trasmissione del virus nella comunità.

#### **12. Alunno o operatore scolastico convivente di un caso**

- a. Si sottolinea che qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, esso, su valutazione del DdP, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell'alunno in quarantena), non necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del DdP in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso

#### **13. Un alunno o un operatore scolastico risultano SARS-CoV-2 positivi**

- a. Effettuare una sanificazione straordinaria della scuola
- b. La sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura.
- c. Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione.
- d. Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell'ambiente.
- e. Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, aule, mense, bagni e aree comuni.
- f. Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria.

#### **14. Collaborare con il DdP**

- a. In presenza di casi confermati COVID-19, spetta al DdP della ASL competente territorialmente di occuparsi dell'indagine epidemiologica volta ad espletare le attività di contact tracing (ricerca e gestione dei contatti). Per gli alunni ed il personale scolastico individuati come contatti stretti del caso confermato COVID-19 il DdP provvederà alla prescrizione della quarantena per i 14 giorni successivi all'ultima esposizione.
- b. Per agevolare le attività di contact tracing, il Referente scolastico per COVID-19 dovrà:
  - fornire l'elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato;
  - fornire l'elenco degli insegnanti/educatori che hanno svolto l'attività di insegnamento all'interno della classe in cui si è verificato il caso confermato;
  - fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della comparsa dei sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi. Per i casi asintomatici, considerare le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha portato alla diagnosi e i 14 giorni successivi alla diagnosi;
  - indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità;
  - fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti.

#### **15. Elementi per la valutazione della quarantena dei contatti stretti e della chiusura di una parte o dell'intera scuola**

- a. La valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza del DdP e le azioni sono intraprese dopo una valutazione dell'eventuale esposizione. Se un alunno/operatore scolastico risulta COVID-19 positivo, il DdP valuterà di prescrivere la quarantena a tutti gli

studenti della stessa classe e agli eventuali operatori scolastici esposti che si configurino come contatti stretti.

- b. La chiusura di una scuola o parte della stessa dovrà essere valutata dal DdP in base al numero di casi confermati e di eventuali cluster e del livello di circolazione del virus all'interno della comunità. Un singolo caso confermato in una scuola non dovrebbe determinarne la chiusura soprattutto se la trasmissione nella comunità non è elevata. Il DdP potrà prevedere l'invio di unità mobili per l'esecuzione di test diagnostici presso la struttura scolastica in base alla necessità di definire eventuale circolazione del virus.

#### **16. Alunno o operatore scolastico contatto stretto di un contatto stretto di un caso**

- a. Si sottolinea che, qualora un alunno o un operatore scolastico risultasse contatto stretto di un contatto stretto (ovvero nessun contatto diretto con il caso), non vi è alcuna precauzione da prendere a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici disposti dal DdP e che quest'ultimo abbia accertato una possibile esposizione.

#### **Art. 19 - Gestione dei lavoratori, delle studentesse e degli studenti fragili**

- b. Per la problematica di cui al presente articolo, si applicheranno le norme in materia.

#### **Art. 20 - Norme valide per tutto il personale ATA**

##### **Sezione A (norme valide per tutto il personale ATA)**

1. Tutto il personale ha l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di rivolgersi al proprio medico di famiglia e all'autorità sanitaria.
2. È vietato accedere o permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competente.
3. Ogni lavoratore ha l'obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del dirigente scolastico (in particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene).
4. Ogni lavoratore ha l'obbligo di informare tempestivamente il Dirigente Scolastico o un suo delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all'interno dell'istituto.
5. Si raccomanda l'igiene delle mani e l'utilizzo delle soluzioni igienizzanti messe a disposizione nei locali scolastici. Si raccomanda l'utilizzo delle suddette soluzioni prima della distribuzione di materiale vario all'utenza e dopo averlo ricevuto dalla stessa.
6. Leggere attentamente la cartellonistica anti Covid - 19 presente nei locali scolastici.
7. Una volta terminati, richiedere i DPI al Direttore SGA.
8. Indossare la mascherina fornita dall'istituzione scolastica quando non è possibile mantenere il distanziamento di almeno 1 m. Indossare sempre la mascherina in entrata, in uscita e durante gli spostamenti. Seguire attentamente le regole per il corretto utilizzo della mascherina.

9. Per ovvie ragioni prudenziali, è preferibile un uso estensivo delle mascherine al di là del previsto distanziamento.

#### **Sezione B (norme specifiche per il personale Amministrativo- Tecnico )**

10. Rimanere alla propria postazione di lavoro durante l'attività lavorativa e allontanarsi solo per necessità. Se ciò non è possibile allora dovranno indossare la mascherina e rispettare il distanziamento di sicurezza.

11. È possibile togliere la mascherina solo se seduti alla propria postazione, con distanza minima dai colleghi di almeno 1 metro.

12. E' consigliabile operare indossando sempre guanti monouso, facendo attenzione a non toccare bocca, naso e occhi; Nei casi in cui non risulti possibile indossare i guanti per tutta la durata dell'attività lavorativa, si lavino spesso le mani secondo le regole dettate dal Ministero della Salute.

13. Controllare l'accesso agli uffici di segreteria tramite appuntamenti con l'utenza.

14. Favorire, ove possibile, rapporti telematici con l'utenza.

15. Controllare che, da parte dell'utenza, venga rispettato il distanziamento previsto.

#### **Sezione C (norme specifiche per i Collaboratori scolastici)**

16. I collaboratori scolastici sono tenuti ad utilizzare i prodotti per l'igiene e per la disinfezione in relazione a quanto stabilito nelle relative istruzioni e ad utilizzare i DPI prescritti per l'uso.

17. I DPI vengono consegnati presso l'ufficio personale e vanno richiesti una volta terminati. Si raccomanda di seguire attentamente le istruzioni che vengono fornite per il loro corretto utilizzo.

18. Per il personale addetto al Front Desk: indossare sempre i guanti; in alternativa, usare periodicamente il gel disinfettante o lavare le mani secondo le regole dettate dal Ministero della Salute ed igienizzare la postazione con apposito disinfettante ad ogni cambio di turno.

19. Per il personale addetto alle pulizie degli ambienti: operare sempre con guanti monouso e mascherine e con altro DPI se previsto.

20. Dopo aver conferito la spazzatura nei contenitori delle immondizie togliere e gettare anche i guanti, indossandone un paio di nuovi;

21. Il personale che si reca presso l'ufficio postale o altre agenzie per la spedizione o il ritiro di corrispondenza, deve indossare i guanti e la mascherina. Al rientro, depositata l'eventuale borsa in segreteria, si procede con il lavaggio delle mani o la disinfezione con gel. I guanti utilizzati saranno gettati negli appositi contenitori per i rifiuti.

22. Rispettare le regole contenute nel Protocollo tecnico delle pulizie

23. Si operi indossando sempre guanti monouso, facendo attenzione a non toccare bocca, naso e occhi;

24. Si lavino spesso le mani secondo le regole dettate dal Ministero della Salute;

25. All'arrivo a scuola si indossino già i guanti per le operazioni di apertura dei cancelli, delle porte di ingresso ed uscita degli edifici e dei locali interni;

26. Ciascun lavoratore riporrà in uno spazio adeguato effetti personali ed eventuali capi di abbigliamento;

27. Procedere sempre alla pulizia approfondita dei locali e all'igienizzazione di telefoni, tastiere dei computer, mouse, superfici di lavoro, sedie, maniglie di porte e finestre, interruttori della luce e degli altri oggetti di uso comune;
28. Dopo aver conferito la spazzatura nei contenitori da posizionare sulla strada per l'asporto, togliere e gettare anche i guanti, indossandone un paio di nuovi;
29. Per il lavoratore addetto alla reception: utilizzare l'apparecchio telefonico indossando sempre i guanti.
30. Usare periodicamente, almeno ogni ora, il gel disinfettante o lavare le mani secondo le regole dettate dal Ministero della Salute, e igienizzare l'apparecchio con apposito disinfettante ad ogni cambio di turno;
31. A fine turno, il lavoratore indossi guanti nuovi e proceda al recupero degli effetti personali, e lasci la scuola senza attardarsi negli spazi comuni;
32. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici che escono per ultimi dagli edifici scolastici, sempre indossando i guanti, provvedano a chiudere le porte, e solo dopo aver chiuso i cancelli, tolgano i guanti e li gettino in un apposito sacchetto che devono portare con sé, da smaltire appena possibile. Coloro che lasciano la scuola con l'automobile o altro mezzo personale, prima di uscire tolgano i guanti, riponendoli in un sacchetto di cui dovranno essere provvisti, ne indossino un paio di nuovi, portino fuori dal cortile il proprio mezzo, chiudano il cancello e tolgano i guanti, gettandoli nello stesso sacchetto, che verrà smaltito appena possibile;
33. Nel corso dell'attività lavorativa, arieggiare i locali frequentati da persone almeno ogni ora e per almeno 15 minuti;
34. Assicurare la presenza nei bagni di dispenser di sapone liquido e salviette di carta per asciugare le mani e verificare la corretta chiusura dei rubinetti. Verificare la presenza di gel igienizzante nei dispenser ubicati in diversi punti degli edifici scolastici;
35. Quando la mascherina monouso che si indossa diventa umida, va gettata e sostituita con una nuova.

#### **Art. 21 - Norme valide per i visitatori**

1. Per ragioni di sicurezza e di misure per il contenimento del COVID-19 l'accesso del personale docente ed ATA, delle famiglie, dei fornitori, e dei visitatori esterni agli uffici è limitato e ridotto ai soli casi indifferibili che non possono essere assolti tramite contatto telefonico, email, PEC.
2. Per casi indifferibili e non assolvibili digitalmente, l'utenza dovrà concordare eventuale appuntamento con gli Uffici amministrativi.
3. I visitatori potranno accedere a scuola solo previo appuntamento e dovranno seguire le disposizioni che troveranno sulle locandine informative e sulla cartellonistica, attenersi alla segnaletica orizzontale e verticale e recarsi presso l'ufficio o svolgere l'attività che li ha indotti ad andare a scuola.
4. Sarà privilegiato di norma il ricorso alle comunicazioni a distanza, anche in modalità telematica. L'accesso è limitato ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e relativa programmazione;

5. I visitatori dovranno compilare un modulo di registrazione (tranne le persone che hanno una presenza che si può definire continuativa o frequente all'interno della sede scolastica. Sono tenuti a:
- a. utilizzare una mascherina di propria dotazione;
  - b. mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro;
  - c. rimanere all'interno della sede scolastica il meno possibile, compatibilmente con le esigenze e le necessità del caso.

*Allegati al presente Regolamento:*

-Allegato I – Planimetrie edificio con indicazioni